

Bruxelles, 6 settembre 2021
(OR. en)

11565/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0279(NLE)**

**COEST 203
WTO 201**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 492 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro, in riferimento alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaijan

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 492 final.

All.: COM(2021) 492 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.8.2021
COM(2021) 492 final

2021/0279 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro, in riferimento alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaijan

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro, (di seguito "l'accordo") in riferimento alla prevista adozione della raccomandazione n. XX/2020 relativa alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaijan per il periodo 2021-2027.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo

Obiettivo dell'accordo è fornire un quadro per il dialogo politico e la cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro, (di seguito "le parti") al fine di sviluppare relazioni politiche. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

2.2. Il consiglio di cooperazione

Il consiglio di cooperazione esamina tutte le questioni importanti derivanti dall'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le parti. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e da membri del governo della Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro. Il consiglio di cooperazione ha il proprio regolamento interno.

2.3. L'atto del consiglio di cooperazione

Il consiglio di cooperazione adotta con procedura scritta una raccomandazione relativa alla proroga delle priorità del partenariato (2018-2020) per il periodo 2021-2027 ("l'atto").

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione si basa sulla raccomandazione allegata alla presente decisione.

Le priorità del partenariato continuano a conseguire sia gli obiettivi della politica europea di vicinato riveduta, sia quelli del partenariato orientale. Esse guideranno la programmazione pluriennale della cooperazione finanziaria dell'UE con l'Azerbaijan.

Le parti hanno confermato che le priorità del partenariato rimangono una base valida per lo sviluppo delle relazioni reciproche e hanno ribadito il loro pieno impegno all'attuazione di tali priorità.

Le priorità del partenariato 2018-2020 continuano a costituire la base per la cooperazione UE-Azerbaijan per il periodo 2021-2027.

La proroga delle priorità del partenariato è nell'interesse dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza del diritto internazionale disciplinante l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di cooperazione è un organo istituito dall'accordo.

L'atto che il consiglio di cooperazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto è tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare la programmazione pluriennale della cooperazione finanziaria nell'ambito del quadro di sostegno unico. Ciò in quanto l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato² dispone che, per i paesi per i quali i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di tale regolamento esistono, deve essere adottato un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014³. Tali documenti devono essere piani d'azione o altri documenti equivalenti definiti di comune accordo, quali le priorità di partenariato.

L'atto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della presente decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale dell'atto riguarda la cooperazione con l'Azerbaijan nell'ambito dell'accordo e della politica europea di vicinato riveduta.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

² GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1.

³ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

4.3. Conclusioni

La base giuridica della presente decisione è costituita dagli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE

L'atto del consiglio di cooperazione apporterà modifiche al periodo di attuazione delle priorità del partenariato e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro, in riferimento alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaijan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro, (di seguito "l'accordo") è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1999.
- (2) A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione, istituito dall'accordo, può formulare raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (3) Il consiglio di cooperazione UE-Azerbaijan ha adottato, nella riunione del 28 settembre 2018, le priorità del partenariato UE-Azerbaijan per il periodo 2018-2020.
- (4) Il consiglio di cooperazione dovrebbe adottare con procedura scritta la raccomandazione relativa alla proroga del periodo di attuazione delle priorità del partenariato UE-Azerbaijan fino al 2027.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione in riferimento alla proroga delle priorità del partenariato UE-Azerbaijan,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro, in riferimento all'adozione di una raccomandazione al fine di prorogare il periodo di attuazione delle priorità del partenariato UE-Azerbaijan fino al 2027 si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione la Commissione europea, il vicepresidente della Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*